

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 30 NOVEMBRE 2023

Oggetto: Annullamento della decisione assunta dal Comitato Provinciale di AREZZO sul ricorso presentato dalla sig.ra DUMA CONSTANTA in materia di pensione di invalidità civile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Presidente

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 4 afferente ai poteri del Presidente;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il ricorso del 20 luglio 2023 con cui la sig.ra Constanta Duma ha chiesto l'annullamento del provvedimento della Direzione Provinciale Inps di Arezzo del 30 giugno 2023 di recupero su somme indebitamente percepite sulla pensione numero 07070484, categoria INVCIV;

Vista la decisione del Comitato provinciale di Arezzo adottata con delibera n. 234132 del 31 agosto 2023 di accoglimento del ricorso;

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 9, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il provvedimento di sospensione del 1° settembre 2023 dell'esecuzione della suddetta decisione adottato dal Direttore della Direzione provinciale di Arezzo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 novembre 2023, inerente alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Istituto per il quadriennio 2023-2027;

Vista la nota n. 13130 del 14 novembre 2023 inviata dall'Istituto ai Ministeri vigilanti e concernente gli effetti della predetta nomina sulla composizione del Comitato amministratore per la gestione delle prestazioni temporanee di lavoratori dipendenti;

Attesa l'urgente e indifferibile necessità di adottare una decisione che definisca il procedimento del ricorso amministrativo rientrante nella sfera di competenza del suddetto Comitato;

Preso atto che in data 4 ottobre 2022 la sig.ra Constanta Duma, già titolare della pensione di inabilità per invalidità totale e assegno ordinario di invalidità, è stata sottoposta a visita di revisione, a seguito della quale, con verbale regolarmente notificato in data 18 ottobre 2022, è stata riconosciuta *"INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale: 75%"*, con il diritto al solo Assegno mensile di Assistenza Invalidità Civile Parziale;

Preso atto che l'art. 3 della legge n. 407/1990, così come modificato dall'art. 12, legge n. 412/1991, prevede l'incompatibilità dell'assegno mensile di assistenza con i trattamenti pensionistici a carattere diretto, concessi a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio;

Preso atto che, pertanto, a seguito della visita di revisione, alla ricorrente, essendo titolare di assegno ordinario di invalidità, non spetta l'assegno mensile di assistenza;

Preso atto che la prestazione di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 non spetta ai titolari di assegno mensile;

Preso atto che, in tema di indebiti conseguenti a revisione di verbali di invalidità civile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14561/2022, ha ritenuto irrilevante la data del provvedimento di revoca della prestazione ai fini della decorrenza del recupero da parte dell'ente previdenziale, avendo esso carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti, con la conseguenza che i periodi da recuperare decorrono dalla data di revisione;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

l'annullamento della decisione adottata dal Comitato Provinciale di Arezzo con delibera n. 234132 del 31 agosto 2023, relativa all'assicurato Duma Constanta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera